ALLEGATO A AL N. 1206/908	
STATUTO	
DELL'UNIVERSITÀ POPOLARE DI ROMA	
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE	
Art. 1—	
l 30 marzo 1987 con atto del Notaio Riccardi D'Adamo di Ardea, reper	torio
N. 10982 – raccolta N. 2003, è stata costituita l'Università Popolare d	della
Terza Età di Roma che con atto del notaio Alfredo Maria Becchetti di Ro	oma,
epertorio N. 23.687 - raccolta N. 10.938, il 20 settembre 2012 assume la	a de-
nominazione Università Popolare (o Upter) Impresa sociale. Nel 2004 la	Pre-
ettura di Roma iscrive l'Upter nel Registro prefettizio delle persone giu	ıridi-
che al N. 265/2004. Inoltre, l'Upter è iscritta al Registro Regionale L	Lazio
delle associazioni, al n. 5575 dal 5 dicembre 2005, al Registro delle asso	ocia-
zioni e degli enti che operano a favore degli immigrati, Sezione prima, p	pres-
so il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al N. A/169/2001/RM	1 dal
20 dicembre 2001 e presso l'analogo Registro della Regione Lazio, Sez	zione
seconda al N. s2-RRAM-88 dal 23/12/2014. L'Upter è anche iscritta all'	'ana-
grafe delle Ricerche CAR 57176WGF ed è riconosciuta dal Comun	ne di
Roma come Centro di educazione degli adulti e osservatorio dei bisogni	i for-
nativi dal Comune di Roma con Delibera consiliare n. 156 del 29 lu	uglio
997, ed è iscritta all'Albo delle Università della Terza Età presso la Re	_
ne Lazio, Legge regione n. 53 del 1993. In data odierna l'Upter in otter	_
anza con le disposizioni del 'Codice del Terzo Settore', D.lgs. 117 d	-
agosto 2017 (d'ora in avanti Codice), adegua il proprio Statuto ai sensi d	

circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018 e assume la denominazione	
di	
"Università Popolare di Roma APS"	
in sigla "Upter Aps".	
Upter è rappresentata da un marchio registrato descritto sinteticamente come	
segue: quadrato con sfondo blu all'interno del quale si evidenza, alla base, la	
scritta "upter" e a partire dalla lettera "t", un fogliame di colore verde che	
nell'insieme forma un alberello.	
Art. 2	
SEDE E DURATA	
L'Upter APS ha sede nel Comune di Roma.	
Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operati-	
ve (quali, ad esempio, succursali e filiali), ovvero trasferire la sede sociale	
nell'ambito del Comune sopra indicato.	
La durata della APS è di durata illimitata.	
Art. 3	
SCOPI E FINALITÀ	
L'APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di	
lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche me-	
diante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autono-	
me e gli enti locali.	
in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle se-	
guenti attività di interesse generale, avvalendosi anche dell'attività di volon-	
tariato dei propri associati ed ha come oggetto, ai sensi dell'art. 5 del Codice	
del terzo settore lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale	

seguendo l'attribuzione delle lettere indicate dal codice:	
• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28	
marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di	
interesse sociale con finalità educativa (lettera d del CTS);	
• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle	
condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e ri-	
ciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e del CTS);	
• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesag-	
gio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive mo-	
dificazioni (lettera f del CTS);	
• formazione universitaria e post-universitaria (lettera g del CTS);	
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h del CTS);	
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di inte-	
resse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-	
rale di cui al presente articolo (lettera i del CTS);	
• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale	
o religioso (lettera k del CTS);	
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo	
e al contrasto della povertà educativa (lettera l del CTS);	
• servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura	
non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m del	
CTS); —	

• cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e	
successive modificazioni (lettera n del CTS);	
• servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro	
dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legi-	
slativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui	
all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p	
del CTS);	
• accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r del	
CTS);	
• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t del	
CTS);	
• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di	
cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazio-	
ne di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di	
interesse generale a norma del presente articolo (lettera u del CTS);	
• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-	
violenza e della difesa non armata (lettera v del CTS);	
• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei di-	
ritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al	
presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto	
reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 mar-	
zo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w del CTS);	
• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla crimi-	
nalità organizzata (lettera z del CTS).	

Art. 4	
Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'auto-	
noma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune,	
l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva	
o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano	
l'esercizio, una o più attività di interesse generale:	
• promuove campagne di sensibilizzazione per la diffusione della cultura, dei	
metodi di apprendimento innovativi, favorendo tutto quanto possa abbattere	
le barriere che si frappongono alla piena realizzazione del cittadino;	
• realizza le iniziative didattiche in continuità di quelle svolte fin dalla fonda-	
zione;	
• promuove la formazione dei docenti interni ed esterni secondo metodologie	
conclamate di educazione degli adulti;	
• promuove campagne di adesione a progetti specifici che favoriscono il pa-	
trimonio culturale attraverso la valorizzazione del capitale umano sviluppan-	
do quello sociale;	
• promuove convegni, seminari, mostre e premi sui temi dell'apprendimento	
permanente;	
• istituisce collaborazioni e stipula convenzioni con istituti universitari e di	
ricerca, culturali, italiani ed esteri, nonché con enti ed istituzioni operanti nel	
settore attinente all'apprendimento permanente;	
• promuove mostre, esposizioni temporanee nell'ambito dell'arte contempo-	
ranea con l'obiettivo di valorizzare artisti italiani e organizzazioni che a loro	
volta promuovono la arte, musica e spettacolo dal vivo.	

• promuove concerti, festival musicali, iniziative musicali e canore, film e re-	
lativi festival cinematografici;	
• cura la realizzazione e la pubblicazione di volumi, riviste, prodotti informa-	
tici attinenti alle attività ed alle sedi degli enti che promuovono l'apprendi-	
mento, nonché la diffusione degli stessi anche mediante strumenti di trasmis-	
sione a distanza comprese radio, web tv e format tv;	
• cura la realizzazione, la promozione, la distribuzione e la commercializza-	
zione di libri e riviste;	
• promuove la formazione dei docenti di italiano per stranieri attraverso con-	
venzioni ed accordi con Università per Stranieri o enti accreditati di forma-	
zione;	
• favorisce la diffusione dell'Italiano per stranieri (anche attraverso accordi-	
convenzioni con istituzioni, Università e associazioni europee ed extraeuro-	
pee) sia con lezioni in aula sia con corsi online finalizzandoli o non alla Cer-	
tificazione finale secondo le modalità degli Enti certificatori;	
• promuove attività finalizzate a favorire l'inclusione sociale di categorie co-	
siddette deboli (anziani, immigrati, minori, donne, disoccupati, inoccupati e	
tutti gli altri soggetti considerati svantaggiati);	
• favorisce la formazione finalizzata alle professioni e al lavoro secondo me-	
todologie proprie e secondo le disposizioni degli Enti pubblici e privati che	
ne certificano il percorso e le competenze finali;	
• favorisce la cultura dello "Sport per tutti" attraverso la formazione di do-	
centi e l'attivazione di percorsi formativi legati a sport e benessere;	
• progetta e realizza la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, di	
ogni ordine e grado, della Scuola pubblica;	

• progetta e realizza percorsi di apprendimento finalizzati alla formazione	
professionale mediante accredito presso l'Ente di riferimento e nello specifi-	
co per l'Orientamento, la formazione permanente, la formazione superiore,	
l'alta formazione;	
• progetta e realizza percorsi di formazione nell'ambito dell'ECM, Educazio-	
ne continua in Medicina;	
• progetta e realizza percorsi di formazione relativi allo sviluppo della <i>green</i>	
economy e organizza attività di promozione della cultura dell'efficienza e del	
risparmio energetico e di rispetto ambientale;	
• organizza percorsi formativi sul <i>fund raising</i> e attività ed eventi finalizzati	
alla raccolta fondi;	
• cura la ricerca scientifica e pedagogica, in special modo nell'ambito del <i>li</i> -	
felong learning;	
• promuove, in concorso con altre associazioni, imprese, fondazioni, la diffu-	
sione del marchio "Università Aperta", registrato in Roma, secondo le moda-	
lità di utilizzo stabilite dal titolare del marchio;	
• organizza, promuove e realizza viaggi e visite culturali, riservate ai suoi	
soci, con la prevalenza di itinerari e di soggiorni che innalzano la consapevo-	
lezza di un turismo sociale e sostenibile.	
• acquista, sia a titolo oneroso che gratuito, prende in locazione, usufrutto,	
concessione, uso, comodato e in gestione beni di interesse artistico, storico,	
paesaggistico e ambientale destinandoli alle attività di apprendimento perma-	
nente;	
• l'Upter Aps può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più oppor-	
tuno accordo con altri enti o istituzioni, ed essere destinataria di beni di altre	

associazioni, imprese e fondazioni con analoghe finalità, secondo le modalità	
previste dall'art. 31 cod. civ.	
Nei limiti di legge e, in via strumentale per il perseguimento del proprio og-	
getto sociale, l'UPTER può inoltre:	
• compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobilia-	
ri, ritenute necessarie o utili;	
• assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni	
in Società, Imprese, Consorzi ed Enti di qualunque natura, costituire o parte-	
cipare alla costituzione di nuove Società, Imprese, Consorzi ed Enti di qua-	
lunque natura, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché	
disporre di tali interessenze, partecipazioni e beni, restando inteso che	
l'assunzione di partecipazioni sarà svolta, nei limiti consentiti dalla legge, a	
scopo di stabile investimento, non professionalmente, non nei confronti del	
pubblico, né in via prevalente;	
• compiere ogni altra attività che sia simile, complementare, accessoria o	
connessa con l'oggetto sociale, compresa ogni operazione che abbia ad og-	
getto beni mobili o immobili, concessione e acquisizione di licenze, presta-	
zioni di fideiussioni e garanzie reali e personali, al fine di garantire le proprie	
obbligazioni o le obbligazioni di altre Società, Imprese od Enti del proprio	
gruppo;	
• istituire Circoli locali coordinati da soci volontari o prevedere accordi con	
Circoli autonomi che si affiliano all'Upter, ai quali sarà concesso di utilizza-	
re denominazione e marchio accanto alla località o al nome attribuito al cir-	
colo locale.	
L'Upter Aps potrà inoltre, richiedere e ricevere, da parte dei soci, versamenti	

e finanziamenti a titolo oneroso o grazioso, con o senza obbligo di rimborso,	
nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposi-	
zioni che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.	
È comunque esclusa ogni attività che per disposizione di legge o di regola-	
menti è vietata o riservata.	
Art. 5	
SOCI	
Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare	
parte dell'APS tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi e	
le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro at-	
tuazione.	
L'adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso	
di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione	
alla vita associativa.	
I soci si dividono in fondatori, ordinari, sostenitori, partecipanti, secondo le	
modalità e le condizioni appresso indicate.	
Soci fondatori: sono le persone intervenute all'atto costitutivo dell'Universi-	
tà Popolare della Terza Età di Roma (atto Notaio Riccardi D'Adamo di Ar-	
dea del 30 marzo 1987) e delle delibere del consiglio direttivo successivo.—	
I soci fondatori sono tenuti al pagamento delle quote associative.	
Soci ordinari: sono le persone fisiche o giuridiche che condividendo le finali-	
tà dell'Upter Aps, si impegnano a collaborare al loro conseguimento.	
Soci sostenitori: sono le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici econo-	
mici che, con il loro contributo economico e/o professionale sostengono le	
finalità dell'APS.	

Soci partecipanti: sono le persone fisiche che fruiscono delle attività didatti-	
che dell'APS e che versano la quota associativa e la quota di contributo ai	
corsi nella quantità e modalità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo	
Tutte le qualità di soci fanno parte dell'elettorato attivo della APS e parteci-	
pano all'attività ordinaria dell'APS.	
Art. 6—	
——CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI——	
L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminato-	
ri per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene	
decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta	
scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto	
e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli or-	
gani dell'APS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o	
senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante	
legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in	
seno all'APS stessa.	
Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annota-	
zione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la	
quota stabilita dall'Assemblea.	
All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acqui-	
sisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.	
La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da so-	
cio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione	
di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consi-	
glio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che	

gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene de-	
liberata nei confronti del socio che:	
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regola-	
menti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazio-	
ne;	
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota asso-	
ciativa annuale, trascorsi 6 mesi dal sollecito scritto;	
- svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;	
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS.	
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.	
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da	
qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per	
designazione o delega.	
Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al mo-	
mento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.	
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi ere-	
di non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata,	
né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS. In caso di recesso, di esclu-	
sione per gravi motivi, di morte, la quota associativa annuale non verrà resti-	
tuita.	
L'associato può recedere dall'APS in qualsiasi momento mediante comuni-	
cazione da inviarsi al Consiglio Direttivo.	
Art. 7	
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita	

de	ell'APS ed alla sua attività;	
I s	soci hanno diritto:	
	di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informa-	
zi	oni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legisla-	
zi	one vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;—	
- (	di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	
- 1	di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni	
de	egli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo sta-	
tu	uto;	
- (	di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio diretti-	
VC	0;	
I s	soci sono tenuti:	
	all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte	
da	agli organi sociali;	
-	a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi	
de	ell'APS;	
- 8	al pagamento nei termini della quota associativa.	
_	Art. 8	
_	QUOTA ASSOCIATIVA——————————————————————————————————	
I s	soci devono corrispondere, entro il termine dell'anno sociale, la quota asso-	
ci	ativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota asso-	
ci	ativa è intrasmissibile e non restituibile.	
L	'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ul-	
te	eriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare	
co	ontributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.	

Art. 9	
VOLONTARI	
Le attività di cui ai comma precedenti sono svolte dall'APS in favore dei pro-	
pri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente	
dell'attività di volontariato dei propri associati.	
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno	
dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il	
quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effetti-	
vamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni	
preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni	
caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte	
di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000,	
purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il qua-	
le delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali	
è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17	
del Codice.	
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di la-	
voro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la	
propria attività volontaria.	
L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del	
Codice.	
L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di al-	

tra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto

dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini	
dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle	
finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può	
essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque	
per cento del numero degli associati.	
ORGANI DELL'APS	
Sono organi dell'APS:	
• l'Assemblea dei soci;	
• Il Consiglio Direttivo;	
• Il Presidente;	
• Il Revisore contabile.	
L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
Art. 11	
L'Assemblea dei soci è composta dai soci fondatori, ordinari, sostenitori e	
partecipanti in regola col pagamento della quota annuale e può essere sia or-	
dinaria che straordinaria.	
L'Assemblea ordinaria ha il compito di:	
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;—	
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, il Presidente	
Onorario dell'Associazione;	
- eleggere il Revisore contabile o il Collegio dei revisori;	
- deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo dell'anno successivo;	
- approvare le quote associative annuali dei soci fondatori, ordinari e parteci-	
 panti.—	

La convocazione è inoltrata per in forma elettronica oppure con affissione	
presso la sede legale, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo e deve con-	
tenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazio-	
ne e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno	
diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini	
di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona	
o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presie-	
duta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (se nomina-	
to) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di ne-	
cessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte	
dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discus-	
sioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto	
da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che	
lo sottoscrive insieme Presidente.	
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre	
mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota asso-	
ciativa annuale.	
Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di tele-	
comunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via	
elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che parte-	
cipa e vota.	
Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un	
altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso	
di convocazione	
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 (cinque) asso-	

ciati.—	
L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni volta sia ritenuto opportuno dal Con-	
siglio Direttivo oppure da un numero di associati che rappresenti almeno il	
dieci per cento dei soci aventi diritto.	
Art. 12	
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI	
La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità	
previste dall'art. 11.	
Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio oc-	
corre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti o in delega	
all'adunanza.	
L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto co-	
stitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti	
dei soci intervenuti nella seduta e con decisione deliberata a maggioranza dei	
presenti.	
Art. 13	
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente	
del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, da un membro del Consiglio stesso.	
Il Presidente è assistito da un segretario nominato dai soci presenti.	
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione	
dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il	
suo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni.	
Le votazioni avvengono con voto palese per alzata di mano.	
CONSIGLIO DIRETTIVO	

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) sino a un mas-	
simo di 9 (nove) consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 5 (cin-	
que) anni e sono rieleggibili senza limite di mandati.	
L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il nume-	
ro di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.	
Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei	
voti, il presidente, l'eventuale vicepresidente, il tesoriere, il segretario.	
Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese	
dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzio-	
ne del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i docu-	
menti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio	
direttivo.	
In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza	
del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzan-	
do l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva As-	
semblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del	
Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non	
eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante ele-	
zione.	
Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo,	
l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.	
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri	
possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate	
relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto	
dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.	
	simo di 9 (nove) consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 5 (cinque) anni e sono ricleggibili senza limite di mandati.  L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.  Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, l'eventuale vicepresidente, il tesoriere, il segretario.  Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.  In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.  Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.  Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione opera-	
tiva, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi	
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che	
la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.	
In particolare, esso svolge le seguenti attività:	
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;	
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sen-	
si dell'art. 13 del Codice;	
- delibera sulle domande di nuove adesioni;	
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;	
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli	
associati e gli eventuali contributi straordinari;	
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi	
dell'art. 4 del presente Statuto;	
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti an-	
che non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici pro-	
grammi e progetti.	
Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza,	
dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo	
scopo dal Consiglio direttivo.	
Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi	
sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno	
1/3 (un terzo) dei componenti.	
La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telemati-	
ca, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del	

giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione	
formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente vali-	
de le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.	
I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e	
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati	
agli atti.	
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggio-	
ranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il	
voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione	
si considera non approvata.	
-Art. 15-	
PRESIDENTE	
Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentan-	
za legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle de-	
liberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha	
la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il	
Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convo-	
ca l'Assemblea dei soci.	
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;-	
Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e	
adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio	
per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono	
per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.	
esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.	
esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.  Il Presidente può delegare in forma scritta ad uno o più componenti del Con-	

done materia e limiti.	
Il Presidente può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti.	
REVISIONE CONTABILE	
Art. 16	
L'Assemblea dei soci nomina un Revisore contabile, iscritto all'albo dei re-	
visori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giusti-	
zia, con il compito di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili.	
Il revisore contabile vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul ri-	
spetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto	
organizzativo, amministrativo e contabile.	
Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del rendi-	
conto economico e del bilancio sociale.	
Il revisore contabile può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione	
e di controllo; a tale fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'anda-	
mento delle operazioni o su determinate iniziative.	
Qualora si ravvisassero irregolarità di ordine contabile o di mancato rispetto	
dello Statuto, il revisore contabile ha l'obbligo di informare prontamente il	
Consiglio direttivo e di accertarsi che vengano presi i provvedimenti oppor-	
tuni. —	
Il mandato del Revisore contabile dura cinque anni e può partecipare, con	
parere consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.—	
L'assemblea dei soci può optare, qualora lo ritenesse opportuno, per l'istitu-	
zione del Collegio dei revisori dei conti, composto da 3 (tre) componenti	
scelti tra i soci e non, il cui Presidente deve avere tutti i requisiti di cui al	
comma 1 del presente articolo. Il Collegio si riunisce almeno ogni sei mesi.—	

PATRIMONIO	
Art. 17	
Patrimonio e risorse economiche	
Il patrimonio dell'APS, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo	
di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento	
dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie fina-	
lità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione,	
fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e col-	
laboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel	
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rappor-	
to associativo.	
L'APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento del-	
le proprie attività da:	
- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;	
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei	
per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il	
sostegno alle attività dell'APS;	
- erogazioni liberali di associati e di terzi;	
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pub-	
bliche;	
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;	
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e	
riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;	
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice;	
- al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consun-	

tivro a proventiva) a la gottonona per l'emprovegione all'Aggambles dei gosi	
tivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci	
entro 120/centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio). Il bilancio consun-	
tivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 15 (quindici) giorni prima	
dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.	
È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di atti-	
vità istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento	
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed	
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fonda-	
tori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti	
degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scio-	
glimento individuale del rapporto associativo.	
PERSONALITÀ GIURIDICA RICONOSCIUTA	
L'Upter è iscritta nel registro delle persone giuridiche tenuto presso la UTG	
della Profettura di Roma al n. 265/2004, a alsa in data 24 falshmia 2004 à ata	
della Prefettura di Roma al n. 265/2004, e che in data 24 febbraio 2004 è sta-	
ta estesa a livello nazionale, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2002, n. 361.	
ta estesa a livello nazionale, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2002, n. 361.—	
ta estesa a livello nazionale, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2002, n. 361.  ESERCIZIO SOCIALE	
ta estesa a livello nazionale, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2002, n. 361.  ESERCIZIO SOCIALE  Art. 17	
ta estesa a livello nazionale, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2002, n. 361.  ESERCIZIO SOCIALE  Art. 17  L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il giorno 1 (uno) luglio e termine il	
ta estesa a livello nazionale, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2002, n. 361.  ESERCIZIO SOCIALE  Art. 17  L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il giorno 1 (uno) luglio e termine il giorno 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.	
ta estesa a livello nazionale, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2002, n. 361.  ESERCIZIO SOCIALE  Art. 17  L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il giorno 1 (uno) luglio e termine il giorno 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.  Il bilancio sociale dell'APS deve informare circa le iniziative promosse	
ta estesa a livello nazionale, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2002, n. 361.  ESERCIZIO SOCIALE  Art. 17  L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il giorno 1 (uno) luglio e termine il giorno 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.  Il bilancio sociale dell'APS deve informare circa le iniziative promosse nell'ambito sociale e culturale, le attività promozionali effettuate, la situazio-	
ta estesa a livello nazionale, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2002, n. 361.  ESERCIZIO SOCIALE  Art. 17  L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il giorno 1 (uno) luglio e termine il giorno 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.  Il bilancio sociale dell'APS deve informare circa le iniziative promosse nell'ambito sociale e culturale, le attività promozionali effettuate, la situazione economica e finanziaria della stessa, con separata indicazione dell'attività	

Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata. Il	
rendiconto di gestione deve contenere una sintetica descrizione dei beni,	
contributi e lasciti ricevuti.	
Il rendiconto di gestione e il Bilancio sociale sono pubblicati nella sezione	
Trasparenza del sito internet istituzionale dell'Upter.	
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
Art. 18	
L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto	
favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scio-	
glimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità	
di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione conformemente a	
legge.	
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'APS, il patrimo-	
nio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regio-	
nale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45,	
comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad	
altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.—	
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della ri-	
chiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con rac-	
comandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7	
marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli	
atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformi-	
tà dal parere sono nulli.	
L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia	
dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.	

Norme finali	
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto val-	
gono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della	
normativa nazionale e regionale in materia.	
Firmato Francesco Florenzano	
Firmato Corrado Daidone Notaio	

